



COMUNE DI ALCAMO
Settore Servizi Economico-Finanziari
Corpo di Polizia Municipale



Nr. Cron. 82 /P.M.

del 16 DIC. 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 02174 DEL 18 DIC. 2015

OGGETTO: esecuzione sentenza N. 231/A/2015 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, di riforma parziale della Sentenza N. 963/2014 di primo grado, a carico di Mattatresca Matteo, dipendente comunale in quiescenza. - Accertamento in entrata per recupero somme giudizialmente liquidate in aggiunta a quello di cui alla Determinazione Nr. 02005 dell'8/10/2014.

I DIRIGENTI DI SETTORE

Vista

e richiamata la sentenza N. 231/A/2015 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, depositata il 13/11/2015, trasmessa unitamente alla nota della Procura Generale della Corte dei Conti Prot. N. A2014/137 del 19/11/2015 a questo Comando dal Dirigente l'Avvocatura comunale, a mezzo messaggio di posta elettronica del 27/11/2015, colla quale in accoglimento del ricorso dalla competente Procura contabile, è stata riformata parzialmente l'impugnata sentenza N. 963 della Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, depositata il 06/08/2014, afferente al giudizio di responsabilità, iscritto al nr. 61155 del registro di segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Mattatresca Matteo, nato a Gibellina (TP) il 28/05/1943 e residente in San Teodoro (OT) via Tirso, quale dipendente comunale in quiescenza e, per l'effetto, è stato con essa statuito sia la rideterminazione della "condanna al risarcimento del danno all'immagine, in essa contenuta [pari ad euro 20.000,00], quantificando detto danno in € 75.008,27 [ovvero pedissequo al danno patrimoniale liquidato in primo grado e rimasto invariato], sia la condanna per "l'appellato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 618,84 (seicentodiciotto/84)", che si aggiungono a quelle liquidate in primo grado pari ad euro 261,87;

Vista

la precedente propria Determinazione Nr. 02005 dell'8/10/2014 riguardante "Esecuzione sentenza nr. 963/2014 a carico di Mattatresca Matteo – Accertamento in entrata per recupero somme.", il cui contenuto ivi si intende integralmente richiamato e riprodotto, con la quale per quanto in parte motiva sono state accertate le seguenti entrate:

1. la somma complessiva in entrata di Euro 60.755,69 al Capitolo 1390/20 "Sanzioni amministrative per violazioni di norme di legge in materia di circolazione stradale" codice risorsa 3.01.3175 del Bilancio d'esercizio 2014;
2. la somma complessiva in entrata di Euro 14.252,58 al Capitolo 1390/30 "Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, di ordinanze e norme di legge" codice risorsa 3.01.3175 del Bilancio d'esercizio 2014;
3. la somma complessiva in entrata di Euro 20.000,00 al Capitolo 2320/9 "Rimborsi e recuperi diversi di competenza del Corpo di Polizia Municipale" codice risorsa 3.05.3600 del Bilancio d'esercizio 2014;

Considerato

che la somma complessiva di Euro 75.008,27, liquidata nella richiamata sentenza di primo grado a titolo di danno patrimoniale per indebita appropriazione da parte del sig. Mattatresca Matteo, di Euro 60.755,69 per incassi Sanzioni per violazioni al C.d.S ed Euro 14.252,58 per incassi Sanzioni per violazioni di altre norme , di ordinanze e Regolamenti Comunali, come già verificato dal Comando di P.M., ha passato indenne il giudizio di appello;

Considerato che, invece, con la richiamata sentenza di appello è stata riformata la statuizione del Giudice *a quo* riguardante la determinazione del danno di immagine, elevandolo da euro 20.000,00 ad euro 75.008,27, tanto quanto il danno patrimoniale;

Considerato altresì, che il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avvocato Giovanna Mistretta, per come è dato evincere nella *ut supra* richiamata nota della Segreteria della Procura Generale, presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, è stato formalmente "*nominato, con nota Prot. n. 41086 del 01/09/2014 [a firma del Segretario Generale, Dr. Cristofaro Ricupati, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. del 24/06/1998 n. 260 ed in conformità al Capo 7 bis del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali], responsabile del procedimento per l'esecuzione della decisione pronunciata dalla Sezione giurisprudenziale per la Regione siciliana sul ricorso in oggetto [richiamandosi nella prefata nota della Procura] l'attenzione sul regolamento emanato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 (G.U. n. 180 del 4 agosto 1998) recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento*";

Richiamati in particolare, l'art. 2 – *Recupero delle somme*, comma 4, secondo periodo, del Regolamento di cui all'alinea precedente, secondo cui: "*per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*", il cui disposto, sebbene sia stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 continua ad applicarsi per il cosiddetto "rinvio statico o recettivo" fattone al tempo dal legislatore con l'art. 2 cit., così recita(va): "*La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionario del servizio riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altro soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 [recte: 5]*", nonché l'art. 5 - *Bilancio* dello stesso Regolamento, a mente del quale: "*I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio*";

Dato atto della necessità per l'Amministrazione comunale di accertare, pertanto, in accrescimento a quanto già accertato con la presupposta Determinazione Dirigenziale Nr. 02005 dell'8/10/2014, entrate corrispondenti alla complessiva somma pari ad Euro 55.008,27 [quale differenza tra il quantum (euro 75.008,27) di danno di immagine liquidato in appello ed il quantum (euro 20.000,00) dello stesso danno liquidato in primo grado], il tutto, Euro 150.016,54 (=euro 75.008,27 per danno patrimoniale + euro 75.008,27 per danno di immagine) da recuperare dal Sig.

	Mattaresa Matteo, in esecuzione del combinato disposto delle statuizioni condannatorie di ciascuna delle due sentenze prima indicate;
Dato atto	altresi, che, secondo le rispettive statuizione delle sentenza <i>de quibus</i> , sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale (Euro 75.008,27) sono dovuti da parte del soccombente, sig. Mattaresa Matteo, sia la rivalutazione monetaria a decorrere dai singoli anni in cui i versamenti dovevano essere effettuati, sia gli interessi legali dalla data di pubblicazione (06/08/2014) della sentenza di primo grado, mentre sull'eguale importo liquidato all'esito dei due gradi di giudizio a titolo di danno di immagine, comprensiva di rivalutazione monetaria, altrettanto sono dovuti da parte dello stesso (i soli) interessi legali, decorrenti per una prima parte (Euro 20.000,00) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e per la seconda parte (Euro 55.008,27) dalla pubblicazione (13/11/2015) della sentenza di appello;
Vista	la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2015/2017;
Vista	Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale N. 336 del 12/11/2015 di "Approvazione PEG 2015-2016";
Visto	il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260;
Visto	il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);
Vista	la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto	lo Statuto comunale;
Vista	la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa;

- 1) Di dare atto che il soccombente, Mattaresa Matteo, secondo il combinato disposto delle statuizioni condannatorie di cui alle richiamate sentenze del Giudice contabile, deve a quest'Ente la complessiva somma pari ad Euro 150.016,54, di cui Euro 75.008,27 a titolo di danno patrimoniale (liquidato in primo grado) ed Euro 75.008,27 a titolo di danno di immagine (così rideterminato in grado di appello da euro 20.000,00 del primo grado), oltre accessori di legge quali rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi secondo le coordinate *ut supra* esposte. il cui esatto ammontare sarà accertato all'atto dell'avvenuto soddisfo del credito per il quale si procede. nonché le spese legali in favore dell'erario siccome liquidate in ciascun grado di giudizio (euro 261,87 per il primo grado ed euro 618,84 per il grado di appello);
- 2) Di accertare oltre a quanto già accertato con propria Determinazione Dirigenziale Nr. 02005 dell'8/10/2014, l'ulteriore entrata pari alla somma complessiva di Euro 55.008,27, da iscriversi al Capitolo 2320/9 "Rimborsi e recuperi diversi di competenza del Corpo di Polizia Municipale" codice risorsa 3.05.3600 del Bilancio d'esercizio 2015;
- 3) Di dare atto che il procedimento di esecuzione riguardante le richiamate sentenze del Giudice contabile, per come disciplinato dalla norme di cui al summenzionato D.P.R. 24/06/1998, N. 260, è a

carico del Dirigente l'Avvocatura Comunale, all'uopo nominato con la mentovata nota Prot. n. 41086 dell'1/09/2014, che avrà cura di informare costantemente in ordine ad ogni atto endo-procedimentale e conclusivo afferente lo stesso, oltre la Procura Generale, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Siciliana anche il legale rappresentante *pro-tempore* di quest'Ente creditore;

- 4) Di trasmettere per competenza il presente provvedimento al Dirigente l'Avvocatura Comunale, e per opportuna conoscenza al Signor Commissario Straordinario, ed al Signor Segretario Generale;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Ente nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente.-

IL DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Dr. Sebastiano Luppino

IL V/DIRIGENTE
Corpo di Polizia Municipale
Dr. Fazio Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li _____ 17 DIC 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
